Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto LEGGE 1º marzo 1968, n. 187. nazionale della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoventotto posti di segretario di 3º classe, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. nalé della previdenza sociale Pag. 1812

Ministero della difesa:

Diario delle prove scritte dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in s.p.e. del ruolo speciale unico Pag. 1812

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

Pag. 1812

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 77 del 23 MARZO 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli cestratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16:

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5% a premi «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (5% E.L.F.E.R.); 6% «Ferrovie dello Stato»; 6% «Interventi statali » effettuata il 15 marzo 1968.

(2782)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1º marzo 1968, n. 186.

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

Art. 2.

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed clettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º marzo 1968

SARAGAT

Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia Circumvesuviana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione alla ferrovia Circumvesuviana, in attuazione del piano di lavori e di sostituzione del materiale rotabile redatto dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dei benefici previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della leggo medesima, sono autorizzati:

- a) un contributo di lire 16.432 milioni sulla spesa di esecuzione dei lavori e delle provviste, prevista in lire 21.910 milioni;
- b) una sovvenzione complessiva annua di lire 2.161 milioni per il periodo di tempo intercorrente tra la data d'inizio dei lavori e delle provviste e la data della loro ultimazione:
- c) una sovvenzione complessiva annua di lire 1.751.600.000 per il periodo successivo sino alla data di scadenza della concessione della ferrovia, prorogata sino a 25 anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle provviste.

Art. 2.

I lavori e le provviste, da ultimarsi entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, saranno eseguiti per gruppi da determinarsi dal Ministero del trasporti e dell'aviazione civile, con aggiornamento dei prezzi alla data del loro inizio.

Art. 3.

Le sovvenzioni di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 1 saranno assoggettate alle revisioni previste dagli articoli 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237, con inclusione:

- 1) di una quota annua di ammortamento e interessi a copertura degli oneri restati a carico del concessionario perchè non coperti dal contributo di cui alla let. tera a) del precedente articolo 1 e dalle somme effettiva. mente ricavate dallo sconto delle quote di sovvenzione destinate, sulla sovvenzione complessiva di cui al punto c) dell'articolo stesso, al servizio di ammortamento ed interessi della spesa prevista al netto del contributo statale;
- 2) di una quota annua di ammortamento ed interessi del disavanzo complessivo di esercizio, partite finanziarie comprese, rimaste a carico del concessionario sino alla data di decorrenza della sovvenzione prevista al punto b) del precedente articolo 1.

Valgono per le dette quote le disposizioni di cui all'ultima parte dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 4.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni contenute nella legge 2 ago-Moro - Andreotti sto 1952, n. 1221, e sue successive integrazioni e modificazioni.

Visto, il Guardasigilli: REALB